



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PASSIONE CIVILE"

### ART. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

- 1.1** E' costituita l'Associazione denominata: " **PASSIONE CIVILE**" con sede legale in Campo Calabro (RC), Via Piazza Chiesa Snc.
- 1.2** Il trasferimento della sede legale in Campo Calabro (RC) verrà deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria.
- 1.3** L'Associazione ha durata indeterminata ed opera sull'intero territorio nazionale.

### ART. 2 - SCOPO SOCIALE

**2.1** L'Associazione è un'organizzazione apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e che ha come scopo la diffusione e la conoscenza dei principi ispiratori della convivenza democratica, l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva, la consapevolezza del concetto di legalità, il miglioramento delle condizioni di vita e dei rapporti tra le persone, i gruppi sociali e le istituzioni, attraverso iniziative di carattere politico, civico, sociale, assistenziale, culturale, formativo. L'Associazione promuove la partecipazione attiva e libera di tutti i cittadini alla vita politica, sociale e culturale del paese e del territorio, mettendo in atto qualunque attività di informazione e condivisione idonea all'affermazione della legalità e della trasparenza nell'amministrazione della cosa pubblica. Controlla l'operato degli amministratori pubblici al fine di verificare il rispetto dei principi legislativamente previsti per garantire una corretta amministrazione e contestualmente informando i cittadini del loro comportamento politico e sociale.

**2.2** Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- a) promuovere la diffusione di strumenti culturali di ogni genere, attraverso mezzi e supporti comunicazionali di ogni tipo;
- b) programmare ed organizzare manifestazioni ed attività sportive, culturali, artistiche e ricreative, quali mostre, spettacoli di danza, musica e teatro, mimo e canto, rassegne cinematografiche, presentazioni di libri, viaggi culturali, percorsi enogastronomici, itinerari storico-archeologici guidati ed ogni altra analoga iniziativa;
- c) sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di eventi culturali, studi, audiovisivi, pubblicazioni, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche concernenti la cultura, l'arte, il sociale, il territorio, l'ambiente, l'economia e l'istruzione, anche allo scopo di approfondire e diffondere le opportunità offerte e regolamentate dalla Comunità Europea e da altre organizzazioni nazionali ed internazionali;
- d) instaurare rapporti di fattiva collaborazione con le altre associazioni o organizzazioni aventi scopi analoghi e con Enti della Pubblica Amministrazione a qualsiasi livello.

**2.3** Al fine del perseguimento dello scopo sociale delle finalità istituzionali e delle finalità conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relative ritenute necessarie e/o opportune, nel rispetto delle leggi dello Stato.

### **ART.3 - SOCI**

**3.1** Sono aderenti dell'Associazione tutti coloro che, persone giuridiche nonché persone fisiche di età superiore a 18 anni, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo – previa presentazione di apposita istanza - e quindi aderiscono volontariamente all'Associazione versando la relativa quota d'iscrizione.

**3.2** Il numero degli aderenti è illimitato.

**3.3** L'ammissione dell' aderente viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale accoglie o respinge le domande motivando il provvedimento di diniego. L'interessato può riproporre l'istanza di adesione decorso un anno sociale dalla data di respingimento della richiesta.

**3.4** L'aspirante aderente ammesso riceve la tessera sociale dell'Associazione quale documento atto a qualificarlo tale.

**3.5** La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.4.

**3.6** Gli aderenti hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le attività ed alle manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Gli aderenti partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Gli aderenti hanno altresì il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**3.7** Gli aderenti sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione per il rilascio della tessera;
- al versamento delle successive quote annuali;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

**3.8** Le quote sociali e quelle di iscrizione vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, sono intrasmissibili sia in vita sia *mortis causa* e non possono essere rivalutate annualmente.

### **Art.4 - PERDITA DELLA QUALIFICA**

**4.1** La qualifica di aderente si perde per:

- a) dimissioni o recesso;
- b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;

c) mancato pagamento della quota associativa, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo.

**4.2** Le dimissioni degli aderenti persone fisiche ed il recesso per gli aderenti persone giuridiche devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

**4.3** Gli aderenti sono espulsi dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

**4.4** Contro il provvedimento di espulsione l'aderente potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea Generale, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva.

**4.5** Gli aderenti dimissionari, receduti o espulsi perdono automaticamente il diritto di voto, pure nelle more dell'eventuale ricorso all'Assemblea Generale.

## **ART. 5- PATRIMONIO**

**5.1** Il Patrimonio sociale ammonta attualmente ad € ..... e potrà essere incrementato ed alimentato:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con la eccedenza del bilancio;

c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.

**5.2** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall'utile derivante dall'organizzazione o partecipazioni a manifestazioni;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

**5.3** Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

**5.4** E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

**6.1** L'esercizio finanziario si svolge annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

**6.2** Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 30 giugno quello consuntivo dell'esercizio precedente.

**6.3** La formulazione del bilancio prevede - in caso di residuo attivo - l'accantonamento di detto residuo in misura del 10 % (dieci per cento) al fondo di riserva e del 90% (novanta per cento) alle disponibilità destinate alle attività statutarie dell'Associazione, fatti salvi gli ammortamenti delle strutture sociali.

**6.4** I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

**6.5** In nessun caso potranno essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né – indirettamente, degli amministratori, degli aderenti o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione.

## **ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**7.1** Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE**

**8.1** L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli aderenti per i quali, all'atto della convocazione formale dell'Assemblea medesima, sia accertato:

- l'avvenuto pagamento, al 31 dicembre dell'esercizio sociale precedente, della quota sociale annuale;
- l'assenza di domanda di dimissioni o di provvedimenti di espulsione, nelle more della convocazione dell'Assemblea annuale per l'esercizio in corso.

**8.2** Ogni aderente ha diritto ad un voto.

**8.3** In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro aderente.

**8.4** Ciascun aderente non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

**8.5** Gli aderenti persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale.

**8.6** L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato dalla Relazione dei Revisori dei Conti.

**8.7** L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora siano in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli aderenti.

**8.8** Essa si riunisce presso la sede legale dell'Associazione ma può tenersi anche al di fuori di essa e deve essere convocata dal Presidente mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza - ovvero con comunicazione scritta diretta a ciascun aderente, fatta pervenire

almeno quindici giorni prima della seduta per posta o posta elettronica - e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o fax spediti almeno due giorni prima.

**8.9** In prima convocazione l'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è validamente costituita quando siano presenti almeno 2/3 terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti direttamente o per delega. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

**8.10** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti.

**8.11** Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

**8.12** In deroga ai precedenti commi 8.9 e 8.10, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

**8.13** Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità degli amministratori, gli stessi non partecipano al voto.

**8.14** In ogni e qualsiasi Assemblea le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; per il secondo caso la richiesta deve essere pronunciata da 1/3 dei votanti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione deve essere fatta comunque a scrutinio segreto.

## **ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

**9.1** Spetta all'Assemblea Generale:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni o impedimento definitivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca del Revisore dei Conti;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- f) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- h) la decisione definitiva, ove adita, nei casi di espulsione di aderenti deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo.

## **ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

**10.1** Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo

**10.2** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da tre a sette, eletti dall'Assemblea Generale al proprio interno.

**10.3** I Consiglieri restano in carica due anni e possono essere rieletti. Ai fini del rinnovo dei Consiglieri alla scadenza del loro mandato, il Presidente convoca l'Assemblea Generale entro un mese dalla scadenza del termine. Nel periodo compreso tra la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei Consiglieri, i Consiglieri in carica continuano a svolgere le loro funzioni con pieni poteri.

**10.4** Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Segretario-Tesoriere.

**10.5** Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e per la predisposizione del bilancio consuntivo nonché, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o un decimo dei componenti dell'Assemblea Generale.

**10.6** La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente per posta o posta elettronica almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, inoltrato anche a mezzo fax o posta elettronica due giorni prima.

**10.7** Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi incluso il Presidente.

**10.8** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

**10.9** In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**10.10** Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione tra gli aderenti al momento statutariamente in regola.

**10.11** I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

**10.12** Qualora, durante un mandato, venga a mancare – contestualmente o anche in tempi successivi – la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare – decade l'intero Consiglio.

**10.13** Fatto salvo l'art. 16 del presente Statuto, al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Generale, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

**10.14** Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il Presidente, assume, solo in casi comprovati di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi.

**10.15** I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vice - Presidente ovvero ad uno dei Consiglieri.

**10.16** Il Presidente, coadiuvato dal Segretario-Tesoriere, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

**10.17** In occasione della prima seduta assembleare successiva all'approvazione del presente Statuto, si procederà all'elezione del Consiglio Direttivo ed ai componenti eletti si applicheranno le disposizioni di cui ai commi precedenti.

## **ART. 11 – PRESIDENTE**

**11.1** Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

**11.1** Il Presidente è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

**11.3** Al Presidente spetta, inoltre:

a) nominare il Vice – Presidente

b) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo;

c) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, nonché formularne l'ordine del giorno;

d) curare, con la collaborazione del Segretario-Tesoriere, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e la tenuta dei libri sociali.

**11.4** In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

**11.5** La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

## **ART. 12 – REVISORE DEI CONTI**

**12.1** Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale al di fuori del Consiglio Direttivo e può anche essere non aderente all'Associazione.

**12.2** Il Revisore esamina i bilanci e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine a quello consuntivo.

**12.3** Il Revisore può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per chiedere e dare i chiarimenti del caso.

**12.4** Il Revisore dei Conti dura in carica due anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

**12.5** Nel caso in cui la situazione patrimoniale dell'Associazione lo rendesse necessario, il Revisore chiederà formalmente al Presidente, ai fini della formazione di un Collegio, la designazione di altri 2 Revisori dei Conti, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità. In

tal caso, il Presidente del Collegio deve comunque designarsi tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

### **ART.13 – IL SEGRETARIO- TESORIERE**

**13.1** Il Segretario-Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e in esecuzione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**13.2** Spetta al Segretario-Tesoriere curare l'invio degli atti di convocazione, redigere i verbali, tenere i libri associativi e svolgere ogni altra funzione che venga affidata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

**13.3** Il Segretario-tesoriere può, ove delegato dal Consiglio Direttivo, rappresentare l'Associazione negli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali, in via esemplificativa:

- a) la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo alla Associazione da soggetti pubblici, in particolare modo da Comuni, Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria;
- b) il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale, di somme, dovute a qualsiasi titolo dalla Associazione con obbligo di richiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;
- c) l'apertura e la gestione di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo;
- d) qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome della Associazione;
- e) la documentazione richiesta da enti pubblici e privati ed in particolare il bilancio per procedere alla attribuzione di fondi alla Associazione;
- f) ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

### **ART. 14 - NON CUMULABILITA' DELLE CARICHE SOCIALI**

**14.1** Fatta salva la disciplina del presente Statuto riguardante il Presidente, ciascun aderente all'Associazione può ricoprire una sola carica sociale tra quelle statutariamente previste.

**14. 2** I Consiglieri, fin quando restano in carica, non hanno diritto di voto in Assemblea Generale. Il Presidente esercita il diritto di voto in Assemblea Generale solo nell'ipotesi di cui all'art. 8.11.

### **ART.15 - GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI**

**15.1** Le cariche sociali dell'Associazione ricoperte da aderenti sono a titolo gratuito.

**15.2** Nel caso di cui all'art. 12.5, l'eventuale compenso per i professionisti chiamati a formare il Collegio dei Revisori dei Conti sarà preventivamente determinato dal Consiglio Direttivo di concerto con i professionisti stessi.

## **ART.16 – ASSICURAZIONE**

**15.1** L'Associazione è dotata di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione gode altresì di copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli aderenti. La stipula dei relativi contratti è di competenza del Consiglio Direttivo.

## **ART. 17 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO**

**16.1** L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea Generale straordinaria validamente costituita con la partecipazione di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

**16.2** In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti - a cura dei liquidatori nominati dall'Assemblea Generale e secondo le indicazioni dell'Assemblea medesima - ad altri enti aventi finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge n. 662/96.

## **ART. 18- RINVIO**

**17.1** Per quanto altro non espressamente citato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Leg.vo 460/97 e successive modificazioni e delle altre Leggi in materia.